



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 273/2015

SETTORE: GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP

SERVIZIO: SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA

ASSESSORATO: ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 343 SEDI FARMACEUTICHE IN REGIONE LOMBARDIA: INDIVIDUAZIONE DISTRIBUZIONE TERRITORIALE IN COMUNE DI MONZA

L'anno Duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

Nome	Qualifica	Presente	Nome	Qualifica	Presente
SCANAGATTI ROBERTO	SINDACO	S	DELL'AQUILA FRANCESCA	Assessore	S
BERTOLA CHERUBINA	VICE SINDACO	S	DONVITO DEBORA	Assessore	S
ABBA' CARLO	Assessore	S	LONGONI EGIDIO	Assessore	S
COLOMBO CLAUDIO	Assessore	S	MARRAZZO ANTONIO	Assessore	S
CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE	Assessore	S	MONTALBANO ROSARIO	Assessore	N

Assume la Presidenza IL SINDACO: **SCANAGATTI ROBERTO**
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE: **SPOTO MARIO**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita l'illustrazione della seguente proposta da parte dell'Assessore competente, Carlo Abbà;

Premesso che:

- a seguito della promulgazione della Legge 24 marzo 2012 di conversione del decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, il Comune di Monza, con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 20 aprile 2012, ha individuato n. 6 nuove sedi farmaceutiche sul territorio comunale;
- Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, sulla base delle deliberazioni approvate e trasmesse dai singoli comuni, con D.d.u.o. 8 novembre 2012, n. 9986 ha decretato la: "Approvazione del bando di concorso straordinario per titoli per la predisposizione di una graduatoria per l'assegnazione di n. 343 sedi farmaceutiche, di nuova istituzione o vacanti di titolare, disponibili per il privato esercizio in Regione Lombardia";
- in data 21 giugno 2012 è stato depositato al T.A.R. Lombardia di Milano ricorso proposto dal dott. Angelo Bignami per l'annullamento, previa sospensione, del predetto provvedimento di Giunta per difetto di istruttoria e motivazione;
- il T.A.R. Lombardia, con sentenza del 6 settembre 2012, ha accolto la richiesta di sospensiva, atteso che il provvedimento impugnato non recava alcuna motivazione in ordine alla localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche ed ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 febbraio 2013 *"onde dar modo all'Amministrazione di rideterminarsi illustrando le ragioni poste a fondamento delle decisioni assunte"*;
- in data 4 dicembre 2012 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 694, ha avviato il procedimento di riforma della deliberazione n. 251/2012, onde addivenire ad una proposta parzialmente modificativa dei contenuti del citato provvedimento, sulla base di una puntuale istruttoria e previa acquisizione dei pareri di competenza di ASL e dell'Ordine dei Farmacisti;
- in data 29 gennaio 2013 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 36, con la quale, a seguito del completamento della fase istruttoria, ha concluso il provvedimento di riforma della deliberazione di Giunta Comunale n. 251/2012, parzialmente modificando le prime individuazioni dei nuovi insediamenti;
- il Comune di Monza, rispettivamente in data 15 gennaio e 1 febbraio 2013, ha depositato al T.A.R. Lombardia le citate deliberazioni n. 694/2012 e 36/2013;
- con sentenza pronunciata in Camera di Consiglio il 26 febbraio 2013, il T.A.R. Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso depositato dal dott. Bignami avverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 251/2012 per sopravvenuta carenza di interesse;

- in data 2 aprile 2013 il dott. Angelo Bignami depositava al T.A.R. Lombardia di Milano ricorso per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29 gennaio 2013, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;
- il T.A.R. Lombardia, con sentenza pronunciata in Camera di Consiglio in data 3 dicembre 2013, ha accolto il ricorso presentato dal Dott. Bignami e per effetto ha annullato la deliberazione della Giunta Comunale n. 36/2013;

Considerato che il coordinato disposto degli artt. 1 e 2 della Legge n. 475/1998, modificati dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 come risultante dalla Legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27 determina i criteri che devono essere seguiti nel rilascio delle autorizzazioni ad aprire nuove sedi farmaceutiche e precisamente:

1. un primo criterio recita che il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;
2. un secondo criterio stabilisce che ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri, con la precisazione che la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie;
3. un terzo criterio dispone che ogni comune, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, tenendo conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità al servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Ritenuto di soddisfare il disposto normativo con le seguenti modalità:

- per il primo criterio, sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre, il Comune di Monza ha quantificato in n. 6 (sei) le nuove sedi farmaceutiche autorizzabili e così recepite dai provvedimenti approvati da Regione Lombardia. L'Amministrazione Comunale, facendo proprie le conclusioni espresse nella citata sentenza T.A.R. Lombardia in data 3 dicembre 2013, ha deciso che la sua applicazione *"impone il riferimento al numero complessivo dei residenti e non al numero dei residenti in ciascuna area...(Omissis)...in modo da garantire l'accessibilità al servizio farmaceutico realizzando un'equa distribuzione sul territorio e assicurando l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate"*. Pertanto il criterio dell'accessibilità è stato considerato prevalente rispetto al criterio della popolazione residente in ciascuna area individuata, indipendentemente dal fatto che la popolazione ivi residente sia superiore o inferiore a n. 3.300 abitanti.
- per il secondo criterio, l'Amministrazione ha individuato per tutte le farmacie esistenti una fascia di rispetto del raggio di 300 mt. - buffer - al fine di garantire che le nuove aperture garantiscano la distanza di 200 mt. da soglia a soglia tra le attività;
- per soddisfare l'accessibilità di cui al quarto criterio esposto nel paragrafo precedente, l'Amministrazione ha ritenuto di perseguire l'obiettivo di

ridurre la distanza tra gli insediamenti periferici e l'attuale localizzazione dei servizi farmaceutici, garantendo all'utenza una distanza non superiore a km. 1,00 dalla farmacia più vicina;

- L'Amministrazione, nella valutazione della distribuzione delle nuove sedi, ha anche tenuto in considerazione, oltre al criterio dell'accessibilità per i residenti delle aree cittadine scarsamente abitate, anche l'evoluzione residenziale futura sulla base di piani attuativi approvati e dei nuovi insediamenti residenziali segnalati dal Servizio Edilizia, ciò al fine di garantire un'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio, in linea con il disposto normativo vigente;

Preso atto che con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 26 giugno 2015, protocollo generale n. 78365, Regione Lombardia informava che con decreto della Direzione Generale Salute n. 4770 del 10 giugno 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 - Serie Avvisi e Concorsi del 17 giugno 2015, è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche;

Riscontrata, pertanto, la necessità di comunicare a Regione Lombardia la nuova individuazione delle aree aventi requisiti di legge per ospitare le nuove sedi farmaceutiche, nel rispetto del disposto normativo e predisposta con i criteri succitati, come da planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento, essendo stata annullata dal T.A.R. Lombardia la precedente individuazione;

Visti:

- il parere espresso dall'Azienda Sanitaria Locale ASL Monza e Brianza, allegato parte integrante del presente provvedimento;
- il parere espresso dall'Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi e Monza Brianza, allegato parte integrante del presente provvedimento, e ritenuto di non accogliere il suggerimento poiché, contrariamente a quanto asserito, la modifica introdurrebbe elementi di incoerenza con i criteri;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Servizio SUAP e Polizia Amministrativa;

Dato altresì atto che la planimetria approvata, allegata parte integrante del presente provvedimento, diverge da quelle inviate per i pareri limitatamente all'individuazione di aree a standard e a destinazione agricola;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. risulta la Dr.ssa Rosaria Volpe;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal dirigente Arch. Carlo Maria Nizzola, responsabile

pro tempore del Settore Governo del Territorio e SUAP in sostituzione del dirigente competente Arch. Giuseppe Maria Riva, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la distribuzione delle aree individuate, alla luce del disposto normativo e per le motivazioni/criteri indicati in premessa, per l'insediamento delle sei nuove sedi farmaceutiche sul territorio cittadino, come da planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente, eseguibile giusta l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

~



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 331 DEL 27/07/2015:

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 343 SEDI FARMACEUTICHE IN REGIONE LOMBARDIA: INDIVIDUAZIONE DISTRIBUZIONE TERRITORIALE IN COMUNE DI MONZA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 27/07/2015

p. IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Maria Riva
Arch. Carlo Maria Nizzola



ORDINE DEI FARMACISTI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

Viale Piceno, 18 - 20129 Milano - Telefono 02/70102396 - Fax 02/76110653
Codice fiscale 80033850159 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UF5YP4
e-mail: info@ordinefarmacistimilano.it - pec: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it
sito: www.ordinefarmacistimilano.it

Prot. n. 2015/01583

Milano 28 Luglio 2015

Inviata mediante pec

Al Signor Sindaco
Comune di Monza
protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

e, p. c.

Al Direttore Generale
ASL Monza e Brianza
protocollo.aagg@pec.aslmb.it

Oggetto: Individuazione delle zone delle nuove sedi farmaceutiche - Parere ai sensi della L. n. 27/12.

In risposta alla Vostra richiesta, il Consiglio dell'Ordine, visto il Piano Farmacie del 13/07/2015, ha espresso parere **favorevole** per le zone identificate con i numeri 32, 33, 34, 36 e 37. Tutte queste zone infatti soddisfano il criterio di equa distribuzione sul territorio comunale e garantiscono l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.

Per la zona n. 35, al fine di renderla più coerente ai criteri prima indicati, il Consiglio propone di escludere la parte costituita dal triangolo formato da Via Guerrazzi, via Borgazzi e la linea che congiunge Via Calatafimi, tramite la rientranza di via Guerrazzi e Via Spallanzani, a via Borgazzi. Zona che potrebbe rimanere alla sede indicata nel piano farmacie con il n.21.

Cordiali saluti

Il Consigliere anziano

Dr. Gianni Cocchi

firma omessa a norma dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n.39/93

Protocollo Generale
29/07/2015
0092851
04-02-10

pec.

Responsabile del procedimento: Dr. Carlo Salis - 0270102396



Ente con sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2008



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

PEC

Comune di Monza
Protocollo Generale
28/07/2015
ES9247
04-02-12

SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

Viale Elvezia 2, 20900 Monza (MB)
Tel. 039/2384864 – Fax 039/2384870
E-mail segreteria.saf@aslmb.it

ASL Provincia Monza e Brianza



Pr. 0061891/15 del 28/07/2015
Classificazione 2.9.4

Al Sig. Sindaco del Comune di MONZA
Dr. Roberto Scanagatti

c.a. Dr.ssa Rosaria Volpe
protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

e, p.c. Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi e Monza
ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

Oggetto: Comune di **MONZA**: istituzione di nuove sedi farmaceutiche in base ai parametri demografici stabiliti dall' art. 11 L. 27/2012. Formulazione di parere in merito alla nuova proposta di localizzazione delle sedi sul territorio comunale.

In risposta alla Vs nota Protocollo Generale ASL MB n. 57866 del 14/07/2015 in merito alla richiesta di condivisione della nuova proposta di localizzazione delle sedi in oggetto ed al relativo incontro tenutosi presso il Comune di Monza in data 22/07/2015, vista ed esaminata la proposta ed i criteri utilizzati per la formulazione della stessa, si ritiene di esprimere **parere favorevole** alla nuova localizzazione con l'auspicio che nell' ambito territoriale delle nuove sedi, queste verranno poste in posizioni che garantiscano l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Matteo Stocco)

Referente della pratica: Dr.™ A. Carissimi Tel. 039 2384868 -

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Sede Legale: MONZA – 20900 – Viale Elvezia, 2

Tel. 039 2384864 - Fax 039 2384870 - 112 - 118 - 115 - 119 - 114 - 113 - 112 - 111 - 110 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99 - 98 - 97 - 96 - 95 - 94 - 93 - 92 - 91 - 90 - 89 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 - 80 - 79 - 78 - 77 - 76 - 75 - 74 - 73 - 72 - 71 - 70 - 69 - 68 - 67 - 66 - 65 - 64 - 63 - 62 - 61 - 60 - 59 - 58 - 57 - 56 - 55 - 54 - 53 - 52 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 46 - 45 - 44 - 43 - 42 - 41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0

www.aslmb.it

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO/PRESIDENTE

- Roberto Scanagatti -



IL SEGRETARIO GENERALE

- Mario Spoto -

Copia della deliberazione, costituita dal presente atto e da n. 3 allegati, viene affissa in pubblicazione all'Albo pretorio il
consecutivi. e vi resterà per 15 giorni

In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Mario Spoto -

La presente deliberazione in pubblicazione all'Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Mario Spoto -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al

E' divenuta esecutiva dal ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Mario Spoto -

Monza lì